



**ECONOMIA E
SVILUPPO NEL
TERZO MILLENIO**

**20 GIUGNO 2019
COMO
Villa Gallia**

Intervento di:

Franco Antonio Pinardi

**Complessità, mediocrità ed
evoluzione del sistema fiscale
e tributario.**

Complessità, mediocrità ed evoluzione del sistema fiscale e tributario.

“FISCALITA' IN ITALIA: PROBLEMI DELL'OGGI E IMPOSTE DEL DOMANI”

Io inizio sempre le mie relazioni in ambito fiscale tributario, plaudendo pubblicamente al fatto che è davvero “bello” sapere di non essere soli potendo condividere con tante persone che, sanno, o forse no, di avere un avviso di garanzia pendente in bianco per il solo fatto di aver aperto una partita Iva e quindi, di aver aderito al sistema fiscale del nostro Paese. Nel testo che segue, analizzerò solo minimamente alcuni aspetti del nostro farraginoso impianto fiscale che, invece di sostenere l’impresa e gli imprenditori, fautori del reddito positivo del nostro Paese e dell’occupazione, si accanisce con veemenza contro di loro, quasi fossero incalliti mascalzoni. Prima di iniziare però, vorrei richiamare la vostra attenzione su alcune rapide considerazioni: il nostro è un Paese dove paghiamo delle tasse reali su dei redditi virtuali che non tengono conto dei denari che l’impresa, e l’imprenditore, spendono durante la loro attività a causa dell’indetraibilità di molti costi. Sarebbe preferibile un sistema fiscale dove, semplificando molto, quello che guadagno, detratto tutto quello che spendo, dà luogo ad un vero ed incontrovertibile utile personale e di impresa, su cui, l’applicazione di una ragionevole tassazione, avrebbe il tanto agognato risultato di eliminerebbe, o almeno drasticamente ridurre, l’evasione fiscale, una evasione che molti imprenditori oggi auto giustificano per l’altissimo prelievo fiscale italiano tra i più onerosi al mondo. Allora chiediamoci: perché se ne parla da anni ma tale riforma non si è mai fatta? Forse perché tale auspicabile semplificazione toglierebbe il lavoro ai tanti che invece, grazie alla psicotica legiferazione e complessità del sistema, vi “prolificano” accrescendo le loro prebende? Pensate alle riviste specializzate quali: il Sole 24 ore, Pirola, Italia Oggi ecc. I tanti commercialisti (118.333), i revisori legali (170.000), i tributaristi (2000) gli esperti tributari, ecc. Ci sarebbe sicuramente un deciso, netto ridimensionamento per tutte queste categorie e, dato che molti di questi siedono in Parlamento e Senato, è impensabile che promulghino leggi in danno di se stessi e delle loro categorie. E poi, tanto per non farci mancare nulla, abbiamo inventato l’Unione Europea, disarmonizzata sotto il profilo fiscale, con diverse aliquote Iva che favoriscono l’evasione e la manipolazione di questa imposta, con i paesi a fiscalità ridotta che favoriscono la delocalizzazione ecc. Una U E. che ci impone regole restrittive, come quelle di cui parleremo in seguito, ma che nel frattempo, agevolando solo alcuni degli stati membri, vuole, a tutti i costi, affossare la nostra economia, azzerare la nostra produttività, rapinare la nostra industria e così via, senza che i precedenti governi, abbiano mai cecato di invertire questa innaturale rotta suicida. ...È poi ci sono i 471” nostri morti”, imprenditori che si sono tolti la vita, che non hanno retto alla aggressione del fisco con Equitalia. Ecc. ecc. ecc. Sono davvero tante le amene riflessioni che bisognerebbe fare, ma io non voglio parlare alle emozioni, alla così detta “pancia”, voglio invece esaminare con voi lettori tre aspetti afferenti alle nostre problematiche nel mondo fiscale e tributario, per capire, per conoscere e, magari, per cambiare.

Le questioni economiche sono sempre più spesso all'ordine del giorno nel dibattito politico, soprattutto per l’adesione alla **legge di bilancio**, il documento contabile nel quale sono elencate le spese e le entrate (imposte, tasse ecc) previste per il prossimo triennio.

Tutti ben sappiamo, i vincoli di spesa imposti dall'Ue e la mole mostruosa del debito **pubblico** che grava sul nostro Paese, per cui diventa fondamentale dotarsi di un sistema fiscale in grado di conciliare **equità** ed **efficienza**. Ma partiamo dalle basi:

Come spesso i media ci hanno riferito sono previsti investimenti pubblici per il reddito di cittadinanza, per l'anticipo delle pensioni (quota cento), per gli incentivi per l'occupazione giovanile, per le assunzioni per i ricercatori e per le cospicue forme di incentivo per le imprese e per la riduzione della pressione fiscale.

A fronte di tutti questi buoni propositi la domanda sorge spontanea: lo Stato in che modo si procura le risorse necessarie? O per dirla in politichese, dove sono le **"coperture"**?

Le imposte vigenti nel nostro Paese sono molteplici (IRPEF, IVA, IRES, IRAP, IMU...) ed ognuna si differenzia dalle altre per tutta una serie di caratteristiche (come il fatto che possono riferirsi al singolo individuo o alla famiglia, al reddito reale o nominale, ad un arco temporale piuttosto che ad un altro...).

Tra le imposte elencate **l'IRPEF** (Imposta sul reddito delle persone fisiche) merita una considerazione particolare, sia perché da sola copre 1/3 del gettito complessivo, sia perché a fronte della sua importanza ogni ipotetico tentativo di riforma fiscale non potrebbe che passare in primo luogo da una modifica della legislazione sulla suddetta imposta.

L'IRPEF è personale (in quanto tiene conto di tutta una serie di caratteristiche del contribuente) e progressiva. Senza addentrarsi in troppe specificità è importante sottolineare che nella definizione della base imponibile sono esclusi quasi tutti i **redditi finanziari** e **fondiari**, che il reddito considerato è annuale e nominale e che la progressività è ottenuta con un metodo a **scaglioni** ma anche con **deduzioni** e **detrazioni**.

Il reddito considerato comprende prevalentemente **i redditi da lavoro dipendente**, da **pensioni** e da impresa (imprese individuali, familiari, società in accomandita semplice e società in nome collettivo). Vengono dedotti dalla base imponibile contributi previdenziali e assistenziali, contributi ai fondi pensione e spese mediche dei portatori di handicap: al risultato si applicano differenti aliquote in base al tipo di scaglione.

Al risultato (reddito comprensivo di imposta) era stato inserito un sistema di detrazioni che teneva fortemente conto dei carichi di famiglia, oltre che di altri oneri personali come le spese mediche o universitarie. Facendo un richiamo all'ormai abolito, **"bonus 80 euro"** introdotto dal precedente governo **Renzi** che tecnicamente ha comportato un aumento della detrazione IRPEF sui redditi da 8.000 a 24.000 euro, dunque uno sconto dall'imposta dovuta.

Richiamando alla memoria dei lettori il fatto che il sottoscritto non è né un funzionario al servizio del Ministro dell'economia né un finanziere e che, pertanto, alcune considerazioni potranno apparire imprecise ai più esperti, è importante cercare di comprendere quali sono sommariamente le **principali critiche** mosse **all'attuale sistema fiscale**.

Come scritto in precedenza, sono sostanzialmente esclusi dalla base imponibile sia i redditi finanziari che quelli immobiliari, il che porta ad una forte **concentrazione dell'imposta sul reddito dipendente e da pensioni**. La presenza di differenti aliquote marginali per diversi scaglioni di reddito ha come effetto il determinarsi di **aliquote marginali effettive molto alte** (anche a fronte del sistema di deduzioni e detrazioni), provocando il rischio di un maggiore **scoraggiamento** del contribuente ed una più elevata probabilità di **evasione**.

Per "scoraggiamento" si intende la condizione nella quale si trova il lavoratore nel momento in cui preferisce lavorare un numero ridotto di ore piuttosto che correre il rischio di dover pagare un'aliquota d'imposta più elevata. È evidente come **tale** meccanismo provochi da un lato distorsioni nel sistema produttivo, in quanto alcuni cittadini vengono sostanzialmente incentivati a produrre di meno e dall'altro determini minori introiti per le casse dello Stato.

Se vi siete inaspettatamente incuriositi al tema, nel proseguo proveremo a capire se l'introduzione di un'unica **aliquota costante** per tutte le principali imposte del nostro sistema tributario (il nocciolo della *Flat Tax*) sia in grado di rendere più efficiente il nostro sistema fiscale o se invece rischia soltanto di far pagare un eccessivo prezzo in termini di equità, non risolvendo problemi che in realtà albergano altrove.

Un primo assaggio di flat tax è stato già introdotta dalla Legge di Bilancio 2019, mediante l'estensione dei limiti per l'accesso al **regime forfettario per le partite IVA** che già prevedeva l'applicazione di un'imposta sostitutiva Irpef con aliquota pari al 15%.

La proposta di introdurre una **flat tax** sia per le famiglie che per le imprese consentirebbe di far diminuire l'elevatissima **pressione fiscale in Italia, tra le più alte nel mondo** (*giusto per contraddire chi asserisce che manchiamo di primati?*) e, tra i **vantaggi** c'è chi sostiene che sarebbe un fattore utile a ridurre il fenomeno dell'evasione fiscale.

I **contro** di chi, invece, ritiene non sarebbe produttivo in Italia introdurre una flat tax ad aliquota unica si concentrano sul fatto che la proposta è in contrasto con il **principio di progressività** dell'imposizione fiscale e che cancellare la tassazione Irpef per aliquote e scaglioni **porterebbe ad un crollo delle entrate tributarie**. In buona sintesi, Le imposte sui redditi con la flat tax verrebbero pagate da tutti in **misura fissa**: il prelievo fiscale sul reddito da lavoro dipendente, pensione e d'impresa verrebbe uniformato. L'attuale proposta è di introdurre un'**aliquota fissa del 15% (Lega)**. La proposta del centro destra che ha animato la scorsa campagna elettorale era, invece, di dare il via ad una tassazione ad aliquota unica del 23%.

Oggi, tenuto conto della scarsità di risorse a disposizione del Governo, il progetto della **flat tax** appare notevolmente ridimensionato. A beneficiarne già dal 2020 potrebbero essere le famiglie con **redditi non superiori a 50.000 euro**. Si creerebbe un sistema molto simile a quanto previsto per le partite IVA, con due modalità di tassazione differenti applicate in base al reddito complessivo dichiarato.

Le attuali cinque aliquote Irpef e la flat tax potrebbero quindi coesistere. Sul punto tuttavia è bene sottolineare che ad oggi non vi sono certezze. Bisognerà attendere almeno fino all'approvazione del DEF e, successivamente, la Legge di Bilancio 2020.

Tra i sostenitori della Flax Tax, oltre al padre putativo **Alvin Rabushka**, consigliere economico di Reagan e professore dell'università di Stanford. Rabuska in un convegno italiano organizzato dalla Lega ne ha spiegato i vantaggi ripercorrendo la complessa situazione del nostro Paese, ovvero che **"l'Italia è il secondo Paese al mondo per sommerso dopo la Grecia. Con l'aliquota al 13%, come in Russia, non vale la pena imbrogliare, quando sale al 50% purtroppo conviene"**. Rabushka sostiene,

che l'Italia potrebbe trarre soltanto **vantaggi dalla flat tax**:, nella misura in cui diminuirebbe il peso dell'**evasione**, che attualmente è pari a **110 miliardi di euro** all'anno (*sarebbe interessante capire come gli analisti riescano a stabilire questi numeri così impressionanti perché se questo nasce da un'analisi reale allora non si capisce perché il fisco non li va a prendere*), pagare le tasse quindi, sarebbe un pro maggiore rispetto a non pagarle e complessivamente verrebbe **semplificato il sistema** di imposizione fiscale dei redditi. Tra i **pro** si sostiene inoltre che con la flat tax al 15% diminuirebbe notevolmente la **pressione fiscale**: le famiglie avrebbero maggiore potere d'acquisto, le imprese potrebbero utilizzare i propri guadagni per maggiori investimenti e nel complesso l'Italia tornerebbe ad essere un Paese competitivo.

Ma se questi sono i dichiarati pro, analizziamo ora i così detti contro: Una **minore pressione fiscale** si traduce, per lo Stato, in un **minor gettito**, il che in parole povere significa **meno entrate** per le casse pubbliche che, quantificate, sarebbero pari a circa **100 miliardi di euro** e il recupero dell'evaso potrebbe soltanto in parte appianare il divario.

Oltre allo **svantaggio** di conti per lo Stato c'è anche chi sostiene che tra i contro della flat tax c'è sicuramente quello di **avvantaggiare notevolmente i più ricchi**. Prendiamo ad esempio un lavoratore dipendente con reddito annuo di 70.000 euro.

Attualmente, sulla base della **tassazione Irpef per aliquote e scaglioni** si troverebbe a pagare un'importo pari al 41% (**28.700**) (secondo le specifiche regole e modalità previste, ovvero l'applicazione dell'aliquota superiore soltanto sulla parte di reddito eccedente).

La **flat tax al 15% (10.500)** sarebbe una vera e propria rivoluzione in un caso simile; tuttavia è bene notare che il criterio di progressività sarebbe mantenuto, in questo caso, non applicando alcuna deduzione.

Ulteriore svantaggio per i contrari alla flat tax è la **perdita della personalizzazione dell'imposta**: attualmente il sistema di detrazioni e deduzioni si conforma alle diverse situazioni familiari e alle caratteristiche del nucleo familiare del contribuente. Un sistema a deduzione fissa, seppur semplificato, finirebbe col far venir meno una serie di detrazioni d'imposta che con il tempo sono diventate agevolazioni a tutti gli effetti, come quelle per la scuola o per i disabili.

Ma lasciamo per il momento le proposte di modifica futuristiche e soffermiamoci su una novità del 2019 che ha destato, desta e desterà per molto, dubbi e preoccupazioni: **La fatturazione elettronica**

L'esclusività della fattura elettronica

Circa la sua introduzione, è opportuno rilevare che una volta tanto **l'Europa non ci ha imposto** la fattura elettronica come esclusiva, ma l'ha prevista come **alternativa** alla

fatturazione cartacea. Infatti la direttiva UE 2006/112/UE sul punto è chiara quando afferma che "ai fini della presente direttiva gli Stati membri accettano come fattura ogni documento o messaggio cartaceo o elettronico che soddisfa le condizioni stabilite dal presente capo" (cfr. art. 232). Dunque, la UE non ha obbligato gli Stati a utilizzare la fattura elettronica come esclusiva, ma ha previsto che gli Stati adottassero il doppio regime. Non solo. Il costo che si dovrà affrontare non sarà temporaneo, ma sarà costante nel tempo, soprattutto qualora si intenda utilizzare un servizio delegato (a pagamento) per gestire il flusso dei dati e per conservare la fattura. E sulla conservazione della fattura elettronica giova ricordare che il processo conservativo deve avvenire elettronicamente, in un contesto nel quale il documento informatico non possa essere modificato e sia sempre disponibile e leggibile. Dunque, necessariamente ci si dovrà rivolgere ai servizi commerciali a pagamento del settore o al servizio offerto dall'Agenzia delle Entrate.

Il venir meno del rapporto diretto tra Emittente e Destinatario

Uno degli aspetti critici della fatturazione elettronica riguarda il venir meno del rapporto diretto tra emittente e destinatario, poiché l'emissione viene intermediata dal sistema di interscambio (SDI). Ciò implica una serie di obblighi, che potrebbero generare responsabilità patrimoniali e persino disciplinari (nel caso di liberi professionisti iscritti in un albo) a carico dell'emittente nella ipotesi in cui il destinatario non abbia un indirizzo PEC di destinazione o un codice univoco (che non sono obbligatori). Infatti, la normativa che introduce l'obbligatorietà della fatturazione elettronica per tutti gli operatori commerciali (cfr. L. 205/2017), anche alla luce delle determinazioni tecniche del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, prevede che l'emittente, nel caso in cui il destinatario non abbia un indirizzo PEC o un codice univoco, debba comunicare al destinatario che la fattura elettronica è disponibile nel portale dell'Agenzia delle Entrate. Se però il destinatario è un privato e non un imprenditore, deve anche trasmettergli la fattura cartacea. È chiaro che se per una qualsiasi ragione, l'emittente ometta di rispettare l'obbligo di comunicazione, potrebbe esporsi a un'azione risarcitoria e, nel caso di un professionista iscritto all'albo, persino a un'eventuale azione disciplinare per mancato adempimento di un obbligo giuridico che implica errore o mancanza professionale. Il venir meno del rapporto diretto con la presenza del sistema di interscambio crea, tra l'altro, ulteriori problemi in ordine alla registrazione delle fatture (anche perché il sistema di interscambio si prende fino a 5 giorni di tempo per analizzare la validità formale della fattura) e alla liquidazione dell'IVA. Soprattutto in ragione delle scadenze per l'emissione delle fatture (differite o immediate) in rapporto alle liquidazioni mensili e trimestrali.

La recente circolare dell'Agenzia delle Entrate del 17 giugno 2019 tenta altresì di sanare alcune incongruenze. La nuova circolare tiene anche conto degli esiti dei lavori del Forum italiano sulla fatturazione elettronica, nonché dei contributi e della segnalazione di criticità forniti dagli operatori e commentatori.

Fatturazione elettronica: ambito oggettivo e soggettivo di applicazione

Il documento di prassi parte dall'analizzare la previsione dell'articolo 1, comma 3, del Dlgs n. 127 del 2015, in base alla quale, dal **1° gennaio 2019**, al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, **sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio.**

Tuttavia, la regola generale sull'obbligo di documentare le operazioni tramite fatturazione elettronica via SdI presenta **diverse eccezioni**, tanto di ordine oggettivo, quanto soggettivo.

Nella circolare n. 14/E/2019, l'Agenzia delle Entrate analizza alcune di questa eccezione.

In particolare, si specifica che i soggetti identificati in Italia che rientrano nel "regime di vantaggio", in quello "forfettario" o che si avvalgono della Legge n. 398/1991, pur se non tenuti **possono comunque emettere fatture elettroniche via Sdi.**

Hanno invece **il divieto di fatturare elettronicamente via Sdi**, per l'anno **2019**, i soggetti tenuti all'invio dei dati al **Sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata**, indipendentemente dall'opposizione manifestata dall'interessato, ai quali il legislatore ha equiparato coloro che erogano prestazioni sanitarie i cui dati non devono essere inviati al Sistema TS, se effettuate nei confronti delle persone fisiche (articolo 9-bis del Dl n. 135/2018). Pertanto, è previsto il divieto di invio tramite Sdi per tutte quelle fatture contenenti prestazioni:

- sanitarie erogate nei confronti delle persone fisiche;
- miste (sia spese sanitarie, sia voci di spesa non sanitarie), le quali andranno poi trasmesse al Sistema TS con la tipologia "altre spese" (codice AA) se non distinguibili tra loro, ovvero comunicate separatamente in caso contrario;
- non sanitarie quando includono elementi da cui sia possibile desumere informazioni relative allo stato di salute del paziente.

Problematiche afferenti la legge sulla privacy

Molto interessante è stato l'intervento di novembre 2018 del Garante sulla Privacy, il quale, esercitando per la prima volta il potere correttivo attribuitigli dal regolamento 2016/679/UE (GDPR), rileva come "la trasmissione e memorizzazione di una ingente mole di dati non direttamente rilevanti ai fini fiscali, con conseguenze per la tutela della riservatezza, in particolare in merito alle strategie aziendali" crea particolari problemi di vulnerabilità sui dati delle persone che utilizzeranno la fattura elettronica. E ciò non solo perché questi dati (non strettamente necessari ai fini fiscali) comunque verranno

trasmessi all'Agenzia delle Entrate senza una specifica autorizzazione del destinatario, ma anche perché *questi dati verranno messi a disposizione di intermediari che operano con più soggetti commerciali e che dunque potrebbero ricostruire agevolmente la filiera dei rapporti*, incrociando i dati medesimi non tutti strettamente attinenti - come si è detto - ai profili meramente fiscali. Dati i quali, inoltre e a maggior ragione, non sono né criptati né trasmessi tramite sistemi sicuri. **Pur le criticità rilevate dal Garante, il Parlamento non è riuscito o non ha voluto rinviare l'obbligatorietà della fatturazione elettronica esclusiva entrata così in vigore il 1° gennaio 2019. Che tradotto vuol dire che un organo autorevole dello Stato come il Garante non viene minimamente ascoltato quando va contro le decisioni emanate dal potere dello Stato.**

Esistono naturalmente molte altre problematiche legate alla fatturazione elettronica. Qui a titolo esemplificativo si ricordano quelle che riguardano gli operatori, come i medici e le farmacie, che sono obbligati a utilizzare la fatturazione elettronica a seconda della tipologia della prestazione. Infatti, se è pur vero che la normativa escluda dalla fatturazione elettronica chi effettua uno scambio di merci o la prestazione di un servizio che comporta l'utilizzo del flusso dei dati tramite tessera sanitaria, è anche vero che in alcuni casi i soggetti interessati non sempre effettuano operazioni con il flusso dei dati della tessera sanitaria. Si pensi a un medico che rilasci un consulto professionale a un altro medico. O una farmacia che vende un prodotto da banco che non richiede il passaggio della tessera sanitaria. E' evidente che per loro si pone un problema di gestione della fatturazione particolarmente gravosa. Al netto di chi non è obbligato alla fatturazione elettronica (i contribuenti minimi e forfettari, le associazioni sportive dilettantistiche e gli operatori agricoli), l'utilizzo obbligatorio secco dal 1° gennaio 2019 impone ai suoi destinatari costi organizzativi non indifferenti. Riadattare il proprio ciclo di fatturazione, aggiornare i sistemi e affrontare gli aggiornamenti professionali necessari per poter gestire il formato elettronico, comprende evidenti sacrifici economici e organizzativi particolarmente gravosi, in un contesto economico come quello attuale non proprio favorevole. Non solo. Il costo che si dovrà affrontare non sarà temporaneo, ma sarà costante nel tempo, soprattutto qualora si intenda utilizzare un servizio delegato (a pagamento) per gestire il flusso dei dati e per conservare la fattura. E sulla conservazione della fattura elettronica giova ricordare che il processo conservativo deve avvenire elettronicamente, in un contesto nel quale il documento informatico non possa essere modificato e sia sempre disponibile e leggibile. Dunque, necessariamente ci si dovrà rivolgere ai servizi commerciali a pagamento del settore o al servizio offerto dall'agenzia delle entrate.

Ma sempre relativamente alla circolare succitata dell'agenzia delle Entrate n. 14 del 17 giugno 2019 giova, prima di concludere questo capitolo porre attenzione sulle modifiche relative alla emissione e annotazione delle fatture elettroniche.

La circolare analizza, poi, i **tempi e le modalità di emissione delle fatture elettroniche** tenendo conto anche delle ulteriori novità in tema di fatturazione (elettronica e non) introdotte dal legislatore tra la fine del 2018 e il 2019.

Una precisazione riguarda l'**emissione delle fatture immediate e differite**.

Dal prossimo 1° luglio 2019, le fatture **elettroniche immediate via Sdi possono essere emesse entro 10 giorni e non più entro le 24 del giorno di effettuazione dell'operazione**, in base a quanto previsto dall'articolo 21 del decreto Iva. Tale modifica normativa aveva, però, fatto sorgere dei dubbi circa la data da indicare nella e-fattura, se quella di effettuazione o quella di emissione.

Il chiarimento reso ieri dall'Agenzia è che, per le sole fatture elettroniche, la data da indicare è quella di effettuazione dell'operazione o la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, mentre la data di emissione (cioè di trasmissione) verrà assegnata direttamente dal Sistema d'interscambio.

Inoltre, è sempre la data indicata nella fattura che va riportata nel registro delle vendite quando si annota il documento.

Con riferimento alle **fatture differite, invece, è stato chiarito che le stesse possono essere emesse entro il 15 del mese successivo**.

Circa il dubbio su quale data indicare in fattura, l'Agenzia ha precisato che se la fattura relativa alle cessioni effettuate nel corso del mese precedente sono riferite, ad esempio, a tre consegne del 2, 10 e 28 settembre 2019, la fattura differita può essere trasmessa tra il 1° e il 15 ottobre, ma la data da indicare in fattura sarà quella del 28 settembre.

Per concludere

È chiaro che la scelta del legislatore di imporre la fattura elettronica come unico sistema disponibile, escludendo del tutto l'opzione cartacea, sia stata infelice e sia **gravata soprattutto del sospetto che con la sua introduzione acritica si sia voluto semplicemente effettuare un'operazione contabile di recupero di risorse (circa 2 miliardi)**, il solito dovere di cassa, senza tener conto delle molteplici criticità che l'utilizzo esclusivo allo stato comporta. E il sospetto diventa ancora più concreto se si pensa che lo stesso legislatore non solo ha respinto le richieste delle associazioni di categoria di prevedere almeno per il primo anno un'introduzione soft, ma anche perché non ha recepito in alcun modo i rilievi critici del Garante sulla Privacy.

A ciò si aggiunge la beffa del termine ultimo in cui è possibile adottare il sistema esclusivo della fatturazione elettronica, fissato al 31 gennaio 2021.

Infatti, pochi sanno che il regime esclusivo è sperimentale e scade nel 2021 (v. art. 4 dec. esec.). Qualora l'Italia non riesca a motivare adeguatamente il successo della sperimentazione, dovrà ripristinare il doppio binario e le imprese che fino a quel momento hanno sostenuto i costi della fatturazione esclusiva si ritroveranno a poter scegliere nuovamente la fatturazione tradizionale, ***tenendosi però sul groppone tutti i costi che hanno sostenuto per implementare quella elettronica.***

Voglio davvero concludere ma non prima di aver buttato una breve “occhiata” sul pianeta della **giustizia tributaria**, che meglio conosco in virtù del ruolo che ricopro fin dal lontano 1995, quale segretario generale della Confederazione Giudici

Tributari C.U.G.I.T. Una giustizia, quella tributaria, che considero **prima** tra tutte le giustizie, nella misura in cui interessa, o meglio può interessare, ogni cittadino senza differenze di ordine e grado. Or bene sono passati ben 27 anni dalla modifica degli Dlg. 545 e 546 che istituirono la “quarta giurisdizione” dopo quella penale civile e amministrativa. Ma in questi 27 anni ben poco è cambiato, per una volontà oscura che tiene ancorata a sé questa giustizia, che, a differenza delle altre tre, come prima dicevo, interessa tutti i cittadini e proprio nella loro sfera patrimoniale. Fin **dalla prima istituzione** dell’inaugurazione dell’anno giudiziario tributario, Corte di Appello di Brescia, organizzato dalla CUGIT e dal suo compianto Presidente DR. Francesco Trovato, abbiamo denunciato la pressante e oppressiva presenza del Ministero dell’Economia e Finanze che continua tutt’ora d estendere la sua longa manus su questa giustizia, gestendo il personale delle segreterie, totalmente dipendenti dal MEF, ovvero chi, di fatto, manovra tutta l’organizzazione che precede il giudizio. Ma non solo, gli stipendi a cottimo che i giudici tributari percepiscono, sono erogati proprio dal MEF, in assoluta discrasia rispetto al principio della terzietà ed indipendenza. Quindi una delle parti coinvolte nel processo è quella che paga i magistrati tributari, ma anche, ne istruisce i fascicoli e ne regola la vita ed organizzazione. Insomma una giustizia cenerentola, che il vecchio ministero tiene stretta per mano, in un cammino di incomprensibile di dipendenza quasi assoluta. La recente proposta fatta a mezzo della lega con il sottosegretario Bitonci ad opera dell’amico avv. Villani con mia introduzione, stravolge questa dipendenza dando a ciascuno il ruolo e le funzioni che meritanotutti speriamo che diventi presto una legge del nostro Stato. Così come speriamo, che si possano presto attuare anche gli altri correttivi e modifiche presenti nella proposta, con una magistratura specializzata organizzata in tribunali tributari, corti di appello tributarie e la sezione specializzata della Cassazione.

I giudici tributari saranno selezionati per concorso pubblico e svolgeranno la loro attività in modo autonomo, indipendente ed a tempo pieno; si dovrà prevedere una fase transitoria e stabilire la percentuale di accesso automatico degli attuali giudici tributari; I giudici tributari avranno un compenso congruo e dignitoso, come i magistrati ordinari, non come oggi che non percepiscono nulla per le sospensive, 15 (**quindici**) euro nette a sentenza depositata e pagate in ritardo e soltanto un euro per rimborso spese a sentenza depositata!!! Vogliamo e lo urliamo in tutte le sedi da 27 anni, un processo tributario dove contribuente e controparte, ovvero il MEF, siedano in eguale misura e dignità davanti al Giudice tributario per il raggiungimento assoluto della verità processuale tributaria. Ma oltre a questo è indispensabile **ridefinire la composizione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria in analogia con le previsioni vigenti per gli organi di autogoverno delle magistrature e assicurare anche alle minoranze rappresentative dei giudici tributari pari dignità, pari partecipazione e rappresentanza, cosa questa fino ad ora ad esclusivo e unico appannaggio della AMT**. Ma le nostre proposte in tema di modifica dell’attuale processo tributario vanno al di là di quanto sin qui detto toccando temi quali:

1. L'evidenza sul preoccupante fenomeno di ridimensionamento dell'ambito della giurisdizione tributaria attraverso la qualificazione delle entrate come corrispettivi e non come tributi. In tal senso si è espressa anche la Corte Costituzionale, che ha sottratto materia alle commissioni tributarie, forse nell'intento di far credere al cittadino che certe pretese economiche degli apparati pubblici non equivalgono ad una tassazione.
2. La richiesta di una formazione gratuita che non gravi sui giudici come accade per il Consiglio Superiore della Magistratura.
3. La richiesta di un trattamento economico più adeguato, che ricordo essere assolutamente inadeguato, rispetto alla complessità delle questioni sottoposte all'esame del giudice tributario: basti pensare all'abuso di diritto, alla elusione fiscale, alle sospensive di cartelle milionarie, alle richieste da parte del fisco di sequestri cautelari e quant'altro.
4. L'indennità giudiziaria e la previdenza per coloro che hanno servito lo Stato nelle Commissioni per decenni, che trova copertura nelle maggiori entrate derivanti dal contributo unificato.
5. Il funzionamento dei collegi, che sempre sotto organico, arrancano, pur essendo la giustizia tributaria quella più rispettosa anche se con sacrifici personali, pure economici per curare l'aggiornamento e tenere il passo con le riforme e controriforme cui da tempo il potere nomotetico ci ha abituato.
6. La specializzazione del giudice tributario a tempo pieno, con compensi dignitosi e senza alcun limite al diritto di difesa, nel senso che il contribuente deve poter utilizzare le testimonianze ed il giuramento decisorio e suppletorio onde contrastare gli aggressivi istituti giuridici del fisco.
7. La totale riforma il processo tributario che non deve più essere gestito ed organizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (che è una delle parti in causa), ma auspichiamo possa, senza ulteriori indugi, dipendere dal Ministero della Giustizia o dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con inevitabile cambio di denominazione delle Commissioni in Tribunali Tributari e Corti d'Appello tributarie.
8. Sempre nell'ottica del giusto processo e della parità dei diritti delle parti davanti al Giudice l'abolizione della riscossione in pendenza di giudizio di primo grado.
9. L'individuazione dei criteri di maggior rigore nell'applicazione del principio della soccombenza ai fini del carico delle spese del giudizio ovvero che sempre e comunque, in caso di soccombenza del Fisco, il contributo unificato venga restituito al cittadino.
10. La possibilità di chiedere la sospensiva anche in grado di appello e in Cassazione nonché la possibilità di conciliare in ogni stato e grado del processo, al contrario di

oggi laddove il contribuente è costretto a conciliare e definire sino alla prima udienza utile di merito e non oltre.

11. E, infine, l'introduzione degli istituti della testimonianza e del giuramento.

Concludo veramente con l'ultima osservazione non meno priva di importanza. Bisogna abolire la "mediazione tributaria" vero e proprio obbrobrio, partorito da menti disturbate, che pretendono di obbligare il contribuente a una mediazione che scongiuri il contenzioso proprio con chi, per effetto dell'accertamento, ovvero l'AE, lo ha di fatto generato. Questa giustizia che attende a tutti i cittadini merita diversa e superiore considerazione, Merita terzietà reale. Giudici competenti e ben retribuiti. Tempi rapidi con strutture efficienti, e una visione processuale a tutto campo per dare dignità ad un processo, quello tributario, che non può più essere considerato la cenerentola di una Giustizia tutta su cui si basa il principio di libertà e democrazia del nostro Paese.

Cav. Dr Franco Antonio Pinardi